



DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

DIRITTO PENALE  
CONTEMPORANEO

---

Fascicolo  
**2/2019**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Gian Luigi Gatta  
**VICE DIRETTORI** Guglielmo Leo, Luca Luparia

ISSN 2039-1676

**COMITATO DI DIREZIONE** Alexander Bell, Antonio Gullo, Luca Masera, Melissa Miedico, Alfio Valsecchi

**REDAZIONE** Anna Liscidini (coordinatore), Francesco Lazzeri (segretario), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Carlo Bray, Alessandra Galluccio, Stefano Finocchiaro, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trincherà, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

**COMITATO SCIENTIFICO** Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queralt, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Mario Romano, Gioacchino Romeo, Carlo Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Costantino Visconti, Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè

**Diritto Penale Contemporaneo** è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da un'iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è stato sin dalle origini il direttore nell'ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente la rivista è edita dall'Associazione "Diritto penale contemporaneo", il cui presidente è l'Avv. Santa Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Gian Luigi Gatta. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli magistrati ed esponenti del foro.

Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

Le opere pubblicate su "Diritto penale contemporaneo" sono attribuite dagli autori con licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0" Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941).

Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza *Creative Commons* "Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia" (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

#### **Peer review.**

Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione *papers* di questo fascicolo hanno superato una procedura di *peer review*, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all'interno dei membri del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

#### **Modalità di citazione.**

Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Diritto penale contemporaneo*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Dir. pen. cont.*, fasc. 1/2017, p. 5 ss.



2/2019

## VIOLENZA 'ASSISTITA': PROVE TECNICHE DI TUTELA 'RAFFORZATA' DEL MINORE

Nota a [Trib. Palmi, sent. 11 maggio 2017 \(dep. 19 luglio 2017\),  
n. 635, Pres. Gentile, Est. Romeo](#)

di Ettore Squillaci

SOMMARIO: 1. L'inquadramento della vicenda. – 2. Verso un diritto penale dalla parte della vittima? – 3. L'interesse del minore al centro del sistema. – 4. La violenza assistita 'alla prova dei fatti': 'classico' e 'moderno' nella lettura dell'art. 572 c.p. La circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p. e il rischio di un suo 'corto circuito' applicativo. – 5. La soluzione della sentenza.

### 1. L'inquadramento della vicenda.

Con la sentenza in commento il Tribunale collegiale di Palmi ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati per il delitto previsto dall'art. 572 c.p., declinato nella connotazione – non particolarmente frequente nella casistica applicativa – della c.d. 'violenza assistita'. Espressione, questa, tratta dalla psicologia, ma ormai invalsa anche nel lessico penalistico allo scopo di descrivere quella specifica forma di violenza, prevalentemente domestica, che ricorre nel caso in cui taluno venga obbligato ad assistere a maltrattamenti consumati nei confronti di soggetti ai quali sia legato da vincoli affettivi.

Nella specie, si era contestato agli imputati di avere maltrattato (anche) in via 'mediata' i tre nipoti minorenni, nel senso di averli resi involontari ed inermi spettatori delle continue oppressioni, fisiche e morali, perpetrate – in via diretta – nei confronti della loro madre, poi tragicamente suicidatasi.

Delineato in questi termini l'oggetto del giudizio, la sentenza ha subito sgombrato il campo da ogni possibile fraintendimento sul nucleo essenziale dell'accusa, il cui presupposto fattuale – cioè la consumazione del reato di maltrattamenti ai danni della madre dei minori fino al giorno della sua morte – era già stato accertato in due distinti giudizi penali conclusi con altrettante sentenze di condanna nei confronti dei medesimi soggetti chiamati a rispondere *ex art. 572 c.p.* in questa distinta ma connessa vicenda processuale. Quella in esame costituisce infatti una sorta di 'appendice' dei procedimenti penali instaurati a carico dei congiunti di una giovane donna che, dopo avere abbandonato la propria città natale per fuggire da un ambiente intriso di 'mafiosità', intraprendendo la strada della collaborazione con la giustizia, venne resa oggetto di avvilenti vessazioni da parte dei familiari, sfociate in reiterati tentativi di



2/2019

prelevarla dalla località protetta nella quale aveva trovato ospitalità a seguito dell'allontanamento da casa. Dopo essere stata costretta a tornare nella città d'origine, non solo perché fiaccata dalle assillanti pressioni dei congiunti ma anche perché mossa dall'acceso desiderio di rivedere i tre figli, la donna venne rinvenuta cadavere all'interno della propria abitazione, nella quale i suoi genitori l'avevano segregata – di fatto costringendola ad un regime para-detentivo – nel timore che potesse nuovamente fuggire e rendere dichiarazioni pregiudizievoli nei loro confronti. Infatti, una volta acquisita piena consapevolezza della scelta collaborativa della donna, si aprì un desolante scenario fatto di umiliazioni, vessazioni, violenze fisiche e psichiche finalizzate ad azzerarne le libertà di movimento e di corrispondenza, recludendola in casa ed impedendole qualsiasi rapporto con l'esterno non previamente autorizzato.

Dopo il suicidio della donna causato dall'ingestione di acido muriatico, i suoi tre figli minori vennero allontanati dall'abitazione dei nonni, ove si era consumata la tragica vicenda sin qui sommariamente descritta, per essere dapprima collocati in comunità e poi affidati ad una zia paterna.

La sentenza ha chiarito come la responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti dei nipoti fosse già stata concretamente ipotizzata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che, investito dopo il suicidio della donna del procedimento di decadenza dalla potestà genitoriale del padre – detenuto per reati di tipo mafioso – dei minori, aveva stigmatizzato a chiare lettere le deleterie conseguenze psico-emotive da costoro sofferte in conseguenza dei maltrattamenti posti in essere dai nonni. Ciò sul presupposto che questi ultimi si fossero resi responsabili non solo di avere utilizzato i nipoti come strumento di ricatto sulla congiunta che si trovava nel luogo di protezione, nell'assenza di ogni comprensione per le loro delicate esigenze psicologiche, ma anche di non essersi fatti scrupoli nel maltrattare la figlia davanti ai minori, reiterando anche in loro presenza le violenze, i soprusi e le vessazioni di ogni tipo alla stessa costantemente riservate.

Il Tribunale di Palmi ha specificato altresì come nel capo di accusa originariamente formulato a carico degli imputati non figurasse alcun richiamo alla 'violenza assistita', essendo risultata incentrata l'iniziale contestazione di maltrattamenti su una condotta di violenza psicologica *direttamente* esercitata dai nonni sui nipoti. Solo nel corso del giudizio il pubblico ministero aveva integrato il capo di imputazione, esplicitamente contestando anche l'intervenuto compimento di reiterati atti di violenza psicologica sui minori *per il tramite* dei maltrattamenti consumati, in loro presenza, nei confronti della madre. In quest'ottica sono stati ritenuti rilevanti non solo gli atti di sopraffazione sistematicamente compiuti ai danni di quest'ultima, ma anche il coinvolgimento dei minori nelle articolate manovre allestite dagli imputati allo scopo di ottenere il rientro a casa della loro madre.

Peraltro, il disvalore della condotta 'maltrattante' non è stato escluso dal fatto che la strumentalizzazione dei minori a quei fini potesse non essere stata da costoro pienamente colta nel suo esatto significato, cioè come tassello di una più ampia strategia diretta ad ottenere l'interruzione del percorso di collaborazione con la giustizia avviato dalla madre e non come espressione della volontà di agevolarne il ricongiungimento con i figli. Nessun dubbio, a detta dei Giudici, circa il fatto che queste condotte, benché non

sempre percepite nel loro disvalore, avessero comunque cagionato alle giovanissime persone offese un considerevole turbamento psichico. Da qui la ritenuta integrazione degli elementi costitutivi della ‘violenza assistita’: si è considerato particolarmente significativo, in questa direzione, il fatto che non fossero mai emersi, durante il periodo di valutazione psicologica dei minori, episodi di maltrattamenti ‘diretti’ dei nonni nei loro confronti. Né si è ritenuto dirimente, in senso opposto, il fatto che non fosse stato possibile acquisire prova diretta della consapevolezza, in capo ai minori stessi, dell’avvilente regime di restrizione imposto alla loro madre, essendosi comunque acquisita conoscenza di ciò – in via indiretta ma inequivocabile – dagli indicatori emotivo/comportamentali causalmente riconducibili al trauma dell’esposizione costante alle violenze consumate ai danni della persona a loro più cara.

La complessità e la delicatezza dell’indagine effettuata dal Tribunale suggeriscono di anteporre all’analisi delle conclusioni raggiunte circa il riconoscimento di responsabilità di tutti gli imputati qualche riflessione di carattere più generale sulla fattispecie prevista dall’art. 572 c.p. Non prima, però, di avere posto in rilievo il crescente interesse manifestato di recente dal legislatore rispetto a coloro i quali versano in una condizione di vulnerabilità tale da esigere speciale protezione da parte dell’ordinamento. Interesse, questo, certamente apprezzabile, ma talvolta foriero di ‘irragionevoli’ intensificazioni della tutela riservata a certe categorie soggettive, nonché – correlativamente – di regimi punitivi differenziati *in malam partem* rispetto a talune classi di autori, non sempre agevolmente giustificabili al metro dei principi generali del nostro sistema, tra i quali senz’altro primeggiano quelli di proporzionalità ed uguaglianza.

## 2. Verso un diritto penale dalla parte della vittima?

La vicenda sin qui descritta e le argomentazioni spese dalla sentenza per ricostruirla ed inquadrarla entro precise coordinate giuridiche testimoniano la notevole attualità delle ipotesi che, con formula riassuntiva, vengono comunemente ricondotte al paradigma della violenza ‘familiare’, intesa – lo si è già in parte anticipato – come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza in danno di un congiunto o di altra persona alla quale siano legati da un rapporto qualificato. Si tratta di un fenomeno rispetto al quale il legislatore, nel più ampio contesto della lotta alla violenza ‘di genere’<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Sulle novità normative in tema di violenza ‘di genere’, tra i tanti, cfr. E. LO MONTE, [Repetita \(non\) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. 93/13 con. in l. n. 199/13, in tema di “femminicidio”](#), in questa *Rivista*, 12 dicembre 2013; G. PAVICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2013, 4314 ss.; ID., *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli*, in [www.penalecontemporaneo.it](#), 24 settembre 2013; F. MENDITTO, *La legge 119/13 in materia di contrasto alla violenza di genere*, in [www.questionegiustizia.it](#), 21 ottobre 2013; F. MACRÌ, *Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 12 ss.; P. PITTARO, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Fam.*

ha mostrato in questi ultimi anni una sensibilità rinnovata, al dichiarato scopo – posto in evidenza anche da precise sollecitazioni internazionali<sup>2</sup> – di assicurare maggiore tutela a coloro i quali versino in una condizione di minorata difesa in ambiente domestico.

In questa prospettiva l'art. 572 c.p. appare come un perfetto 'mezzo' rispetto al 'fine', prestandosi a descrivere quel peculiare disvalore che contrassegna le relazioni tra autore e vittima avvinte da un rapporto di stabile condivisione spazio-temporale, nell'ambito del quale le vessazioni acquistano di per sé connotati potenzialmente devastanti<sup>3</sup>. Con l'importante precisazione che i maltrattamenti possono avere luogo anche tra persone non legate da rapporti familiari, come suggeriscono la rubrica dell'art. 572 c.p. (che ora si riferisce ai maltrattamenti anche nei confronti di «conviventi») e soprattutto il suo testo, che indica quali possibili soggetti attivi e passivi persone non necessariamente legate da vincoli di parentela<sup>4</sup>. Tanto che non si è mancato di criticare, già in passato, la stessa collocazione sistematica di questa fattispecie tra i delitti contro la famiglia, essendosi ritenuto che la sede più idonea ad includerla dovesse essere semmai quella dei delitti contro la persona, così come peraltro aveva previsto il codice Zanardelli<sup>5</sup>.

Al di là di questi ultimi rilievi, qui conta soprattutto evidenziare che il desolante scenario di degrado socio-culturale descritto dalla sentenza offre la possibilità di spendere qualche riflessione sul fenomeno della violenza 'assistita', quale peculiare

---

*dir.*, 2014, 715 ss.; A. DIDDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 91 ss.; A. MERLI, [Violenza di genere e femminicidio](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, 430 ss.; L. PISTORELLI, [Prima lettura del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province](#), *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione*, in questa *Rivista*, 28 agosto 2013; S. RECCHIONE, [Il decreto legge sul contrasto alla violenza di genere: una prima lettura](#), in questa *Rivista*, 15 settembre 2013.

<sup>2</sup> Cfr., ad esempio, l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. Si considerino, inoltre, la Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005 sulla tratta di esseri umani, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 luglio 2010, n. 108; la Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2012, n. 172; la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata in data 11 maggio 2011 e ratificata dal nostro Paese con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Nell'ambito dell'Unione europea, viene in particolare rilievo la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la previgente Decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Sul punto, vd. comunque *infra*, § 3.

<sup>3</sup> F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, 213 ss.

<sup>4</sup> Vd. già F. MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, II, Milano, 1965, 748.

<sup>5</sup> Cfr. art. 391: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei 12 anni è punito con la reclusione sino a 30 mesi. Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Se i maltrattamenti siano commessi verso il coniuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse coniugato, avrebbero sopra di lui la potestà patria o l'autorità tutoria». Sul punto, G.D. PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, 748.

modalità di perpetrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p., nel quadro di un diritto penale che tende a schierarsi con sempre maggiore decisione *dalla parte della vittima*, la cui esperienza – non più ‘individuale’ e ‘atipica’ – aspira ormai a divenire ‘condivisibile’ e ‘collettiva’<sup>6</sup>.

Se, quindi, la prospettiva ‘vittimo-centrica’ sembra costituire una delle principali direttrici delle attuali strategie punitive, può essere utile una sia pur breve descrizione delle più recenti iniziative del legislatore volte a porre la figura della vittima – in specie se particolarmente vulnerabile – al centro del discorso pubblico, attribuendole una nuova legittimazione nel rapporto dialettico tra autorità e libertà. Si rende subito necessario chiarire che si tratta di iniziative spesso condivisibili più negli *obiettivi* dichiarati che nei *mezzi* concretamente impiegati per raggiungerli. Al tradizionale modello di diritto penale fondato su *classi di autori pericolosi*, non immune dal rischio di torsioni simbolico-demagogiche causate dall’esigenza di dare una pronta – ma spesso illusoria – risposta alle emergenze di turno, per lo più scommettendo su inasprimenti del trattamento sanzionatorio, sembra oggi fare da contrappunto un modello opposto di diritto penale per *tipo di vittima*, che appare in costante ampliamento e talvolta rischia di alimentare statuti derogatori rispetto alla disciplina ordinaria. Che si tratti di fronteggiare – giusto per fare alcuni esempi – la criminalità domestica, sessuale o stradale, si ha l’impressione di nuovi ‘stereotipi vittimali’ che esigono tutele speciali e quasi sempre ‘spingono’ verso un incremento della penalizzazione. Il pericolo non è solo quello di assecondare le tentazioni ‘espansioniste’ di una politica criminale ‘onnivora’ e pervasiva, che intravede nella spiccata vulnerabilità di certe categorie soggettive una occasione da non perdere per assecondare le aspirazioni securitarie e talvolta ‘populiste’ implicate dallo schema (quasi sempre elettoralmente vincente) della ‘tolleranza – zero’; è anche quello di alimentare, per questa via, *microcircuiti differenziati per campi di materia*, restituendo l’immagine di un sistema ‘pluricentrico’ e a molte velocità, nel quale la regola fatica a distinguersi dall’eccezione<sup>7</sup>. In definitiva segnando il congedo da un sistema che si vorrebbe astrattamente refrattario, sul piano sia sostanziale che processuale, alle caratteristiche del reato perseguito e a quelle dei protagonisti della vicenda punitiva, per non incorrere in possibili violazioni – a tacer d’altro – dei principi di uguaglianza/ragionevolezza (*‘giusto mezzo per il giusto scopo’*) e di proporzione, non solo tra fatto e sanzione (proporzione ‘interna’, che impone di adeguare l’entità della punizione sia al rango del bene aggredito che al grado di aggressione attuata), ma anche tra schemi di incriminazione accomunati da note analogiche (proporzione ‘esterna’, che prescrive di allineare sul piano del disvalore le fattispecie espressive di una medesima *ratio*)<sup>8</sup>.

Tornando ora all’oggetto specifico delle nostre riflessioni, sono effettivamente molteplici le linee di politica legislativa che sembrano dare per scontata l’esistenza di un

---

<sup>6</sup> Sul tema, in generale, è d’obbligo il rinvio a D. GARLAND, *La cultura del controllo*, Milano, 2004, 70.

<sup>7</sup> Su questi temi, da ultimo, si vedano le autorevoli riflessioni di C.E. PALIERO, *Extrema ratio: una favola raccontata a veglia?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 1447 ss.

<sup>8</sup> In argomento, G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2012.

superiore interesse della vittima, come ‘principio-guida’ dalla vocazione ‘tirannica’, riottoso a logiche di bilanciamento e comunque destinato a trovare prevalente attuazione rispetto a contro-interessi pur particolarmente qualificati<sup>9</sup>. Se appaiono numerosi e convergenti gli indici di un tendenziale rovesciamento di prospettiva del diritto penale – non più *magna charta* del reo, bensì della vittima<sup>10</sup> – non stupisce che inediti *tipi vittimologici* siano stati recentemente oggetto di sorvegliata attenzione da parte del legislatore sia nell’ambito sostanziale<sup>11</sup> che in quello processuale<sup>12</sup>, acquistando un marcato protagonismo nella dimensione attuale della giustizia penale<sup>13</sup>.

Oggetto di ben limitata considerazione nell’impianto originario del codice penale, anche perché sprovvista di una dogmatica consolidata e affidata ad un quadro normativo per lo più disorganico<sup>14</sup>, la figura della «vittima» sembra oggi porsi al crocevia tra encomiabili esigenze di protezione del soggetto debole e larvate logiche ‘neo-paternalistiche’ che tendono a centralizzarne l’identità e il ruolo *dentro e oltre* il processo, disegnando nuovi percorsi di tutela non sempre privi di significativi punti di squilibrio<sup>15</sup>.

<sup>9</sup> Emblematica, in questa direzione, la proposta di costituzionalizzazione del principio della tutela della vittima del reato. Si tratta della proposta di legge costituzionale n. 199, presentata alla Camera dei Deputati il 29 aprile 2008, di modifica dell’art. 111 Cost. con l’inserimento del seguente quinto comma: «La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previste dalla legge». Nella Relazione di accompagnamento si legge, tra l’altro, che l’intendimento della proposta è di restituire, «in linea con i principi costituzionali di solidarietà e di uguaglianza, diritto di cittadinanza processuale alle vittime del reato». Sul punto, M. BERTOLINO, G. VARRASO, *Le vittime vulnerabili. Introduzione al focus*, in *Riv. it. med. leg. (e del diritto in campo sanitario)*, 2018, 511 ss. Sull’attuazione della clausola del superiore interesse della vittima minore di età e sul suo delicato bilanciamento con i principi di rango costituzionale posti a presidio della materia penale, cfr. M. BERTOLINO, *I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 21 ss.

<sup>10</sup> Si sofferma su questo mutamento di paradigma, C.E. PALIERO, *Extrema ratio*, *cit.*, 1455 ss.; in precedenza, tra i tanti, cfr. L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1775.

<sup>11</sup> Oltre all’art. 572 c.p., si vedano, a titolo soltanto esemplificativo, gli artt. 589-bis, 609-ter e 612-bis c.p.

<sup>12</sup> Cfr. artt. 282-bis, co. 6, 299, 384-bis, 398, co. 5-bis, 406, co. 2-ter, 408, co. 3-bis, 415-bis, 498 c.p.p., 132-bis disp. att. c.p.p.

<sup>13</sup> M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, spec. 151 ss.

<sup>14</sup> Tra le poche disposizioni del codice penale relative (non alla vittima, ma) alla persona offesa, cfr. artt. 70, 120, 130, 133, co. 1, n. 2. Tuttavia, rispetto al codice Zanardelli, il codice Rocco ha senz’altro mostrato maggiore attenzione verso le categorie di vittime vulnerabili. Ciò è reso evidente anzitutto dall’ampliamento del perimetro di tutela riservato ai soggetti in condizione di minorata difesa, come emblematicamente conferma l’estensione della categoria del fanciullo sino ai quattordici anni di età nella fattispecie di abbandono di minori e incapaci (art. 591 c.p.) e sino ai dieci anni in quella di omissione di soccorso (art. 593 c.p.). In questa stessa direzione sembra che possa essere letta anche la circostanza aggravante comune, prevista dall’art. 61, n. 5, c.p., relativa alla minorata difesa da parte della vittima, nonché, più in generale, il rigore sanzionatorio manifestato dal codice rispetto ai reati di omessa solidarietà, oggetto di un più mite trattamento punitivo nel previgente impianto codicistico. Sul punto, vd. M. VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria “a geometria variabile” del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg. (e del diritto in campo sanitario)*, 2/2018, 553 ss.

<sup>15</sup> Secondo P.P. PAULESU, *Vittime del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in M. BARGIS, H. BELLUTA (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, 156, l’esigenza di assicurare protezione, sin dalle prime battute del procedimento, a categorie di vittime particolarmente esposte, ha finito con il dare luogo ad «un microsistema strutturato su misure non custodiali», alimentando una sorta di «profilassi criminale altamente selettiva», vieppiù problematica



In effetti, non appaiono del tutto infondate le perplessità indotte dalla centralità della vittima non solo all'interno del processo ma anche nella stessa struttura di certe fattispecie criminose dalla spiccata vocazione prodromica, talvolta sbilanciate su decisi arretramenti della soglia di tutela<sup>16</sup>.

Ad ogni modo, è fuor di dubbio che la 'categoria' della «vulnerabilità» abbia guadagnato nuovi spazi nella gestione della pretesa punitiva, ergendosi a vero e proprio presupposto delle attuali politiche penali della sicurezza<sup>17</sup>: per lungo tempo richiamata soltanto da talune isolate disposizioni di parte speciale<sup>18</sup>, poi impiegata dalla giurisprudenza con effetti 'estensivi' della nozione di «persona offesa»<sup>19</sup>, è stata recentemente oggetto di codificazione espressa sul versante del diritto processuale mediante l'introduzione del 'nuovo' art. 90-*quater* c.p.p., con il quale per la prima volta il legislatore ha offerto una definizione di carattere 'generalista' della condizione di «particolare vulnerabilità»<sup>20</sup>. Una definizione, questa, altamente malleabile e quindi idonea ad offrire, proprio a cagione della sua elasticità, ampi margini di discrezionalità al giudice nell'individuazione delle categorie soggettive bisognose di speciali forme di tutela, ma anche – più a monte – al legislatore nelle scelte di criminalizzazione<sup>21</sup>.

L'oggetto e i limiti del presente lavoro non consentono di analizzare nel dettaglio il contenuto della neo-introdotta disposizione. È qui sufficiente richiamare il condivisibile pensiero di chi ha ritenuto che, malgrado sia stata inserita nel codice di procedura penale, sarà prevedibilmente destinata ad incidere anche sul diritto penale sostanziale: non solo in sede di commisurazione della pena e di riconoscimento delle

---

perché spesso fondata su dati provvisori e mutevoli in quanto rivolta verso soggetti la cui responsabilità non è stata ancora accertata.

<sup>16</sup> Emblematica, in tal senso, la Decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008, che modifica la Decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, ovvero la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Sulla precaria compatibilità di talune fonti penali europee rispetto ai tradizionali principi di garanzia del diritto penale, si veda soprattutto il noto *Manifesto sulla politica criminale europea*, in *Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik*, 2009, 740 ss.; L. FOFFANI, *Il "Manifesto sulla politica criminale europea"*, in *Criminalia*, 2010, 669 ss. Sul punto, vd. comunque *infra*, § 3.

<sup>17</sup> L. CORNACCHIA, *La vittima nel diritto penale contemporaneo*, Roma, 2012, 63.

<sup>18</sup> Cfr. artt. 600 («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù») e 601 («Tratta di persone») c.p.

<sup>19</sup> Cfr. Cass., sez. III, 17 maggio 2016, n. 45403, in *DeJure*, la quale ha ritenuto che nei reati sessuali aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 11-*quinqies*, c.p. (su cui vd. *infra*, § 4), «il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione».

<sup>20</sup> La disposizione, rubricata «Condizioni di particolare vulnerabilità», prevede che la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa sia desunta, «oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede». Inoltre, ai fini della valutazione della suddetta condizione, «si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

<sup>21</sup> M. VENTUROLI, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria "a geometria variabile" del diritto penale*, cit., 553 ss.

circostanze aggravanti, ma anche nell'apprezzamento della (non) tenuità del fatto e nella valutazione del contenuto delle condotte di riparazione, risarcimento e pubblica utilità<sup>22</sup>.

è in questo contesto normativo che si procederà ad effettuare, in linea con l'economia del nostro scritto, una sintetica – e comunque necessariamente incompleta – ricognizione delle principali disposizioni sostanziali e processuali poste a tutela degli interessi del minore. Dopo averne analizzato il contenuto verificheremo, con più specifico riguardo alla sentenza in commento, se la 'lettura' dell'art. 572 c.p. prescelta dal Tribunale in merito alla dimensione 'partecipata' o 'assistita' della violenza familiare possa dirsi coerente con il più ampio disegno sistematico del legislatore in tema di tutela del minore e, quindi, meriti piena condivisione.

### 3. L'interesse del minore al centro del sistema.

Se ciò che precede testimonia il passaggio da un sostanziale disinteresse per la persona offesa dal reato nell'impianto 'reo-centrico' del codice Rocco alla 'svolta vittimologica' della più recente legislazione penale, ai nostri fini conta soprattutto evidenziare che pressanti esigenze di tutela rafforzata del minore, quale soggetto in condizione di speciale vulnerabilità, si pongono alla base delle molteplici iniziative registrate negli ultimi anni allo scopo di innovare l'impianto del codice penale del 1930, introducendo nuove fattispecie criminose, 'modernizzando' quelle già previste e, più in generale, allargando gli spazi di penalizzazione delle condotte 'a rischio'.

Nell'ovvia impossibilità di analizzare partitamente i numerosi e complessi interventi legislativi in questa direzione, si considerino, a titolo soltanto esemplificativo, anzitutto le diverse disposizioni in materia di abusi sessuali sui minori<sup>23</sup>. Disposizioni poste al centro di un più ampio movimento di riforma avviato nel 1996 con le modifiche alla disciplina codicistica del Capo I del Titolo IX, relativa ai reati contro la libertà sessuale, proseguito con l'introduzione dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile nel 1998<sup>24</sup>, poi ulteriormente arricchito secondo linee di politica criminale 'di lotta', affidate in certi casi – lo si è poc' anzi anticipato – a vistose anticipazioni di tutela<sup>25</sup>, ovvero alla creazione di vere e proprie 'fattispecie – ostacolo' dalla dubbia determinatezza e dall'offensività evanescente, anche perché poste a presidio di beni rarefatti, siccome non direttamente riferibili alla tutela dell'integrità psico-fisica di uno specifico minore<sup>26</sup>. In questi casi il rischio è che l'arretramento della soglia di punibilità faccia sì che il diritto penale si avvicini pericolosamente al limite della sua

---

<sup>22</sup> In questi termini, C. MAZZUCATO, *Nota introduttiva*, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2017, 532, VIII, 5.

<sup>23</sup> Per un'approfondita indagine dei rapporti tra processo penale e delitti sessuali, A. ROMEO, *Violenza sessuale e processo penale*, Piacenza, 2007, spec. cap. I e II.

<sup>24</sup> Si tratta, rispettivamente, degli artt. 600-bis e 600-ter c.p., introdotti dalla legge 3 agosto 1998, n. 269.

<sup>25</sup> Come nel caso della fattispecie di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) e, prima ancora, in quella delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

<sup>26</sup> Come nel caso della detenzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-quater c.p. o della pornografia virtuale ex art. 600-quater-1 c.p.

delegittimazione, in un contesto nel quale il fuoco dell'incriminazione si sposta dal fatto all'autore e la *pericolosità soggettiva* tende a divenire parametro di valutazione del corredo probatorio. Dovendo qui pur sempre valere quel principio generale, immanente ad ogni sistema in cui l'intervento pubblico interferisce e rischia di collidere con le garanzie fondamentali del cittadino, secondo il quale, quanto più si allontana la sanzione da concreti ed effettivi momenti di offesa all'interesse protetto, tanto più si rischia di colpire l'agente in quanto tale<sup>27</sup>.

La medesima *ratio* di salvaguardia del preminente interesse del minore può cogliersi alla base degli interventi di modifica e ampliamento di alcune fattispecie già presenti nel codice penale. In questa prospettiva non viene soltanto in rilievo la nuova formulazione dell'art. 572 c.p., resa evidente già dalla diversa intitolazione della rubrica che contiene ora un espresso riferimento ai «conviventi» del soggetto attivo<sup>28</sup>, ma anche l'estensione del campo di operatività di certe disposizioni più recentemente introdotte, come la corruzione di minorenni *ex art. 609-quinquies* c.p., la cui condotta tipica è stata ampliata sino a comprendere anche la mera esibizione di materiale pornografico ad un soggetto minore di età, o come la pedopornografia prevista dall'art. 600-ter c.p., i cui confini sono stati allargati nel 2012 sino al punto di includere anche la condotta di colui che assista a spettacoli in cui è sessualmente coinvolto un minore.

Chiare direttrici di *law enforcement* a tutela del minore si pongono pure alla base dell'ampliamento della 'offerta' penalistica sul fronte sanzionatorio, reso evidente dalla introduzione di nuove circostanze aggravanti, di una specifica disciplina delle pene accessorie e di inedite misure di sicurezza<sup>29</sup>.

Con specifico riferimento alla disciplina delle circostanze – classificabili secondo una tripartizione che tiene conto della minore età della vittima<sup>30</sup>, della relazione qualificata tra quest'ultima e l'agente<sup>31</sup> e, infine, delle circostanze di tempo e luogo ravvisabili al momento della commissione del fatto<sup>32</sup> – risalta soprattutto la 'nuova' aggravante comune prevista dall'art. 61 n. 11-*quinquies* c.p., su cui torneremo in seguito, introdotta allo scopo di 'codificare' l'ipotesi della violenza 'assistita' o 'partecipata' dai minori, che in precedenza aveva assunto rilievo sulla sola base dell'art. 572 c.p., oggetto di una lettura analoga a quella operata dal Tribunale nella sentenza qui in commento.

<sup>27</sup> Per tutti, M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, 8 ss.; F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XIX, Torino, 1973, 81 ss. Sul complesso tema dell'anticipazione della tutela penale, nell'ambito di una letteratura vastissima e senza alcuna pretesa di completezza, G. DELITALA, *Reati di pericolo*, in AA.VV., *Studi in onore di B. Petrocelli*, vol. III, Milano, 1972, 1731 ss.; G. FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, 441 ss.; G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 696; A. FIORELLA, voce *Reato in generale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Varese, 1987, 793 ss.; M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990; S. CANESTRARI, voce *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 1991, 1 ss.

<sup>28</sup> C. SOTIS, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1346 ss., secondo il quale la 'nuova' rubrica «indica (...) nella "paraconvivenza" quella costante che garantisce la tipicità della fattispecie».

<sup>29</sup> Cfr. artt. 600-*septies*.2 e 609-*novies* c.p.

<sup>30</sup> Come, ad esempio, negli artt. 61, n. 11-*quinquies*, 602-ter, co. 1, lett. a) e 609-ter, co. 1, nn. 1 e 5, c.p.

<sup>31</sup> Cfr. artt. 602-ter, co. 6, 609-*quater*, co. 2, 609-*quinquies*, co. 4, c.p.

<sup>32</sup> Cfr. artt. 61, n. 11-ter, 527, co. 2, 609-ter, co. 1, n. 5-*bis*, c.p.

Resta da aggiungere che l'interesse ad assicurare una più intensa protezione del minore può cogliersi anche nella recente deroga alla disciplina generale dei termini di decorrenza della prescrizione, di cui all'art. 158 c.p. L'art. 1, co. 10, della legge 23 giugno 2017, n. 103, meglio nota come 'riforma Orlando', in adempimento di precisi obblighi internazionali, ha infatti introdotto un nuovo comma nell'art. 158 c.p., il quale dispone che per i reati previsti dall'art. 392, co. 1-*bis*, c.p.p., se commessi nei confronti di un minore, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa<sup>33</sup>.

Particolarmente numerose sono poi le novità di natura processuale introdotte allo scopo di garantire al minore, in quanto soggetto per definizione vulnerabile, una più intensa protezione *nel* processo e *dal* processo, in un non sempre facile bilanciamento con le esigenze di affidabilità della prova dichiarativa.

Viene anzitutto in evidenza la rinnovata disciplina dell'incidente probatorio, il cui campo di applicazione, delineato dagli artt. 392, co. 1-*bis* e 398, co. 5-*bis* c.p.p., ha conosciuto un progressivo ampliamento, sino ad includere svariate ed eterogenee figure di reato<sup>34</sup> rispetto alle quali la minore età rende la persona – vittima o testimone – particolarmente esposta al rischio della 'vittimizzazione secondaria' derivante dal processo<sup>35</sup>.

La necessità di assicurare un ascolto protetto del minore sembra porsi alla base della recente modifica dell'art. 134, co. 4, c.p.p., il quale prevede che la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità – quale deve sempre ritenersi il minore<sup>36</sup> – sia in ogni caso consentita, «anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità».

Nel solco della medesima direttrice di politica legislativa vanno lette alcune ulteriori disposizioni volte ad assicurare al minore un'assistenza e un sostegno psicologico a partire dalle prime fasi del procedimento. Si prevede infatti che sin dalle indagini preliminari, comprese le investigazioni difensive, quando si procede per certi reati tassativamente individuati<sup>37</sup>, il minore, che in qualsiasi veste debba essere ascoltato, abbia il diritto all'assistenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile<sup>38</sup>; in relazione al dibattimento, invece, l'art. 498, co. 4-*bis* e 4-*ter*, c.p.p. prevede, per i reati ivi elencati, che l'esame del 'minore – vittima' del reato avvenga con modalità protette.

All'evidente necessità di garantire una tutela rafforzata al medesimo 'minore – vittima', specie di abusi familiari, rispondono infine anche 'nuovi' istituti *lato sensu*

---

<sup>33</sup> Salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente; in quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

<sup>34</sup> Cfr. artt. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* c.p.

<sup>35</sup> Donde la duplice esigenza di non disperdere le fonti conoscitive e di anticipare l'assunzione della prova testimoniale, anche nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa. Sul punto, da ultimo, M. BERTOLINO, *I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti e garanzie costituzionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 21 ss.

<sup>36</sup> Cfr. art. 90-*quater* c.p.p.

<sup>37</sup> L'elenco, contenuto nell'art. 351, co. 1-*ter* c.p.p., è il seguente: artt. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* c.p.

<sup>38</sup> Cfr. artt. 351, co. 1-*ter*, 362, co. 1-*bis*, 391-*bis*, co. 5-*bis*, c.p.p.

preventivi. Benché introdotti a tutela di ogni persona offesa, garantiscono senz'altro una protezione privilegiata ai minori, soprattutto quando costoro siano costretti ad assistere – come avvenuto nel caso in esame – ad abituali manifestazioni di violenza all'interno dell'ambiente domestico. Il riferimento è alle misure cautelari dell'allontanamento dell'indagato/imputato dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.), del divieto di avvicinamento dello stesso ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.), nonché dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-*bis* c.p.p.)<sup>39</sup>.

Queste sintetiche ed incomplete considerazioni offrono comunque l'esatta dimensione delle attuali quotazioni garantistiche dei diritti del minore, così come formalmente consacrate – lo si è già in parte rilevato – anche all'interno di importanti documenti internazionali, espressione dell'accentuato interesse riservato più in generale alla vittima del reato da parte del Consiglio d'Europa<sup>40</sup> e dell'Unione europea<sup>41</sup>. Un interesse reso evidente anche dalla previsione di veri e propri obblighi di incriminazione volti a prevenire, mediante un *corpus* normativo in continua espansione, taluni fenomeni di 'vittimizzazione' individuale o collettiva considerati particolarmente allarmanti per l'ordine pubblico europeo<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> Sul punto, cfr. M. BERTOLINO, *I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti e garanzie costituzionali*, cit., 21 ss., secondo la quale queste misure cautelari costituirebbero espressione di una «politica vittimocentrica che antepone il perseguimento delle esigenze esoprocessuali di protezione dei diritti individuali a quelle endoprocessuali di natura strettamente cautelare», risultando il diritto alla integrità psicofisica della persona offesa prevalente su quello alla libertà dell'imputato.

<sup>40</sup> Viene in rilievo, in particolare, l'art. 10 TFUE che sancisce il principio di non discriminazione e sollecita l'Unione ad adottare i provvedimenti opportuni per combattere tutte le forme di discriminazione in grado di favorire i processi di vittimizzazione nelle sue differenti espressioni. Si consideri, altresì, la raccomandazione del Consiglio d'Europa sull'assistenza delle vittime di reato R(2006)8, la quale, al punto 1.1., definisce «vittima» «*a natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss, caused by acts or omissions that are in violation of the criminal law of a member state. The term victim also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim*». Al successivo punto 3.4., gli Stati membri vengono invitati ad adottare misure speciali a favore delle vittime «[...] particularly vulnerable, either through their personal characteristics or through the circumstances of the crime [...]». Sul punto, M. GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in AA.VV., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, 63 ss.; più di recente, C. AMALFITANO, *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, in *Riv. it. med. leg. (e del diritto in campo sanitario)*, 2/2018, 523 ss.

<sup>41</sup> Si considerino, in particolare, la Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani, la Direttiva 2011/93/UE in materia di lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e contro la pornografia minorile, nonché la recente Direttiva 2017/541/UE relativa al contrasto del terrorismo. In una prospettiva più generale, si veda anche la già citata Direttiva 2012/29/UE che detta norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e precisa che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime» (considerando 9). Per ulteriori approfondimenti, cfr. C. AMALFITANO, *La tutela delle vittime di reato nelle fonti dell'Unione europea diverse dalla direttiva 2012/29/UE e le misure di attuazione nell'ordinamento nazionale*, in M. Bargis, H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, 89 ss.; EAD., *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, cit., 523 ss.

<sup>42</sup> Nell'ambito di una letteratura amplissima, M. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 889 ss.; EAD., *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Quest. giust.*, 2003, 705 ss.; G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, 1327 ss.; M.L. LANTHIEZ, *La clarification des fondaments européens des droits des victimes*, in G. Giudicelli-

#### 4. La violenza assistita ‘alla prova dei fatti’: ‘classico’ e ‘moderno’ nella lettura dell’art. 572 c.p. La circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p. e il rischio di un suo ‘corto circuito’ applicativo.

Tornando ora al più specifico oggetto delle nostre riflessioni, occorre notare che – malgrado la scarsa casistica applicativa sul tema della ‘violenza assistita’ – possono comunque rinvenirsi nell’elaborazione giurisprudenziale tracce manifeste dell’importanza riservata alla *clausola generale* dell’interesse del minore.

La sentenza che stiamo commentando sembra allinearsi all’indirizzo interpretativo volto ad offrire una lettura più ‘moderna’ dell’art. 572 c.p., adattandolo alle nuove esigenze di tutela del minore, intesa come persona non solo da ‘proteggere’ ma anche da ‘promuovere’ mediante la creazione degli ambiti funzionali a garantire l’effettivo esercizio dei suoi diritti. Viene qui in rilievo il volto maggiormente autentico del principio solidaristico, non già inteso nella prevalente accezione ‘assistenziale’ recepita nell’impianto ‘caritativo/paternalistico’ del codice Rocco<sup>43</sup>, bensì in una dimensione più coerente con il programma costituzionale che qualifica il minore quale titolare di specifiche prerogative giuridiche (artt. 29 e 30 Cost.). Si è così affermata l’idea che l’interesse protetto dall’art. 572 c.p. sia costituito anche dalla tutela della personalità del soggetto passivo. Un interesse non più tutelato in via soltanto subordinata rispetto a quello (un tempo prevalente, se non esclusivo) rappresentato dal ‘bene-famiglia’; ma adesso autonomamente apprezzabile nella più ‘moderna’ e condivisibile dimensione plurioffensiva del delitto, che non si limita a punire il solo turbamento dell’ordine della famiglia provocato dalle sofferenze inflitte ad un suo membro, poiché include nel fuoco della tutela anche l’offesa arrecata con carattere di continuità alla persona *in quanto* componente del nucleo familiare. Si tratta di una soluzione ormai largamente recepita dalla giurisprudenza, la quale ha peraltro escluso «che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile»<sup>44</sup>.

---

Delage, C. Lazerges (a cura di), *La victime sur la scène pénale en Europe*, Paris, 2008, 145 ss.; M. DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo*, in G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, 107 ss.; M. VENTUROLI, [La tutela delle vittime nelle fonti europee](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3-4/2012, 86 ss.; S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, 3 ss.

<sup>43</sup> Impianto nel quale la protezione del minore non deriva dall’esigenza di promuoverne la personalità, bensì di proteggerla nel segno di un intento per lo più ‘mutualistico’ verso un soggetto ritenuto vulnerabile nel contesto dei rapporti familiari. Sul punto, vd. G.D. PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, cit., 748; F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Varese, 1975, 224.

<sup>44</sup> Cass., sez. VI, 27 maggio 2003, n. 37019, in *DeJure*. Nella giurisprudenza di merito, vd. Trib. La Spezia, 25

è in tale ottica che devono essere lette l'introduzione e la successiva valorizzazione, per mano giurisprudenziale, della figura che si è soliti indicare con la locuzione 'violenza assistita', la cui *ratio* risiede per l'appunto nella salvaguardia della personalità e della equilibrata crescita psico-fisica del soggetto vulnerabile, volta a preservarlo dalle deteriori (e a volte drammatiche) conseguenze dei maltrattamenti consumati, spesso in uno stillicidio di cadenze cicliche e ripetitive, nei confronti di persone a costui legate da qualificati vincoli affettivi<sup>45</sup>.

Già in passato la Suprema Corte aveva ricondotto ipotesi simili a quella in esame allo schema dell'art. 572 c.p. Ciò sul presupposto, di chiara rilevabilità empirica, che «lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime [...] può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall'entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi»<sup>46</sup>. Del pari irrilevante si era ritenuto, in altre occasioni, l'eventuale ricorso a forme di violenza fisica nei confronti della vittima, essendo stato attribuito rilievo anche a quelle offese alla sua dignità tali da risolversi in privazioni, umiliazioni o atti di disprezzo, ossia in autentiche sofferenze morali. Senza che potesse ritenersi decisivo il fatto che gli atti lesivi si fossero alternati con periodi di normalità e fossero stati, a volte, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto, l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non avrebbe potuto precludere la configurabilità dell'illecito<sup>47</sup>.

In certi casi – e la vicenda che stiamo analizzando ne costituisce prova evidente – l'attenta considerazione della portata offensiva della violenza 'assistita' dai minori è stata accompagnata da una puntuale valorizzazione della condotta tipica, che si è ritenuto dovesse risultare idonea a cagionare sicure conseguenze negative in capo alle vittime, spesso rese indelebili dal grave e duraturo stato di sofferenza indotto dalla percezione di un abuso in danno di un congiunto<sup>48</sup>. La complessità della verifica giudiziale è determinata anche dalla necessità, puntualmente sottolineata dalla sentenza in commento, di accertare non solo l'elemento psicologico, costituito dalla deliberata e consapevole trascuratezza verso i più elementari bisogni affettivi delle vittime 'secondarie' dei maltrattamenti, ma pure la persistenza nel tempo delle condotte illecite nei confronti della vittima 'primaria', nonché gli esiti negativi di queste ultime nei processi di crescita morale e sociale dei minori costretti ad assistere a manifestazioni ripetute di violenza<sup>49</sup>.

---

ottobre 2018, n. 1119, *ivi*.

<sup>45</sup> Talvolta la Suprema Corte ha precisato che questa personalità deve ritenersi pregiudicata anche nel caso opposto a quello qui considerato, ossia allorché vengano adottati comportamenti 'iperprotettivi' da parte del genitore nei confronti del figlio minore, tali da esitare in un autentico «eccesso di accudienza». Cfr. Cass., sez. VI, 19 ottobre 2011, n. 36503, in *DeJure*.

<sup>46</sup> Cass., sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142, in *DeJure*.

<sup>47</sup> Cass., sez. VI, 12 aprile 2006, n. 26235, in *DeJure*.

<sup>48</sup> Cass., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 4332, in *DeJure*.

<sup>49</sup> Cfr. Cass., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 4332, *cit*.

Va da sé che la difficoltà dell'accertamento in giudizio deriva altresì dal fatto che quello previsto dall'art. 572 c.p. rappresenta un reato complesso, in cui la condotta consiste in una pluralità di atti, costituenti o meno autonomi reati, legati fra loro dal vincolo dell'abitualità e tali da costringere la vittima ad una condizione di vita umiliante, intollerabile e comunque 'degradante'. Né sembra che il carattere della necessaria dilatazione temporale della condotta vessatoria sia stato posto in discussione dalle già evocate novità recentemente intervenute sull'art. 572 c.p. La legge n. 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, pur avendo modificato la rubrica di quest'ultima disposizione, inasprito il relativo impianto sanzionatorio e ampliato il novero delle possibili vittime del reato (con l'aggiunta nel testo dell'espressione «o comunque convivente»), non ha alterato la struttura della fattispecie. Struttura che è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 119/2013, la quale, convertendo con modificazioni il d.l. n. 93 del 2013<sup>50</sup>, ha abrogato il secondo comma dell'art. 572 c.p., che prevedeva un aumento di pena per il fatto commesso nei confronti di un minore<sup>51</sup>, ed ha contestualmente modificato l'art. 61 c.p. con l'introduzione del già citato n. 11-*quinquies*, che ha appunto attribuito una dimensione penalistica tipica al fenomeno della 'violenza assistita', ma senza incidere sulla natura abituale della fattispecie – base<sup>52</sup>. Si è così introdotta una nuova circostanza aggravante di tipo oggettivo, destinata a trovare applicazione tutte le volte in cui il reo, «nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572», abbia «commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»<sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup> La modifica attuata con la legge n. 119/2013 estende l'ambito di applicazione delle singole circostanze aggravanti speciali inizialmente previste con d.l. n. 93/2013 per il delitto di cui all'art. 572 c.p.: da un lato, codificando una nuova circostanza aggravante comune (quella dello stato di gravidanza della donna vittima del reato); dall'altro, modificando l'ambito applicativo dell'aggravante speciale di cui al previgente art. 572, co. 2, c.p. (reato commesso in danno di minore infraquattordicenne), tanto da riconoscere un effetto aggravante al fatto commesso in danno di un minore di anni diciotto. In giurisprudenza, Cass., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328, in *C.E.D. Cass.*, n. 269556.

<sup>51</sup> Questo comma, introdotto dalla legge n. 172/2012, prevedeva un aumento di pena nel caso in cui il fatto fosse stato commesso «in danno di minore degli anni quattordici». Successivamente il comma venne novellato dall'art. 1 d.l. n. 93/2013, mediante sostituzione delle parole «di persona minore degli anni quattordici» con le parole «in presenza di minore degli anni diciotto». In sede di conversione dell'appena citato decreto legge, ad opera della l. n. 119/2013, il secondo comma dell'art. 572 c.p. è stato abrogato.

<sup>52</sup> Il n. 11-*quinquies* dell'art. 61 c.p. è stato aggiunto dall'art. 1 d.l. n. 93/2013, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione n. 119/2013. Il d.l. n. 93/2013 è stato emanato con l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere, sulla scia delle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Per un primo commento della disciplina, F. MACRÌ, *Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere*, cit., 12 ss.; G. PAVICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, cit., 4314 ss.; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, cit., 438 ss. In giurisprudenza, Cass., sez. III, 17 maggio 2016, n. 45403, in *C.E.D. Cass.*, n. 267835.

<sup>53</sup> L'aggravante sembra evocare quella prospettata dalla Convenzione di Istanbul, laddove (art. 46, lett. d) si esortano gli Stati firmatari a prevedere, come aggravante dei reati «stabiliti conformemente alla presente Convenzione», la commissione del fatto su un bambino o in presenza di un bambino. Sul punto, cfr. G. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere*, cit., 5.



Benché questa circostanza aggravante, entrata in vigore dopo il *tempus commissi delicti*, non sia stata contestata nella vicenda della quale ci stiamo occupando, ai nostri fini non sembra inutile precisare che il ‘nuovo’ art. 61, n. 11-*quinqüies*, c.p., pur introdotto al dichiarato scopo di assicurare al minore una tutela più intensa<sup>54</sup>, sanzionando il maggior disvalore delle condotte compiute in condizioni tali da risultare comunque percepibili dal minore<sup>55</sup>, rischia paradossalmente di indebolirla proprio sul versante dell’art. 572 c.p. Ciò in quanto qualifica come elemento circostanziale, non sottratto ad un possibile giudizio di bilanciamento con circostanze eterogenee, quello che prima la giurisprudenza – e la sentenza che stiamo annotando lo conferma – considerava autonomo elemento costitutivo della medesima fattispecie di cui all’art. 572 c.p. Se, infatti, l’introduzione dell’art. 61, n. 11-*quinqüies*, c.p. potrebbe assecondare le esigenze di semplificazione probatoria connesse al noto regime di imputazione indifferenziata delle circostanze aggravanti a titolo di dolo o colpa<sup>56</sup>, non sembra azzardato ritenere che le istanze di protezione rafforzata del minore potrebbero risultare frustrate nell’ipotesi in cui, all’esito del giudizio *ex art. 69 c.p.*, l’aggravante fosse ritenuta equivalente o addirittura soccombente rispetto ad una circostanza attenuante.

D’altronde, il sistema offre svariati esempi del percorso opposto seguito dal legislatore che, quando ha inteso garantire una tutela più intensa a certi interessi giuridici, spesso lo ha fatto elevando ad autonomo elemento costitutivo del reato ciò che prima era qualificato come mera circostanza<sup>57</sup>.

Ora, stando al tenore letterale dell’art. 61, n. 11-*quinqüies*, c.p., quest’ultimo dovrebbe essere contestato – e quindi ravvisato – tutte le volte in cui un fatto di maltrattamenti sia commesso «(...) in presenza o in danno di un minore di anni diciotto (...)». Ciò vuol dire che una simile ipotesi, che prima dell’entrata in vigore dell’aggravante era direttamente inclusa dalla giurisprudenza nel fuoco della tutela dell’art. 572 c.p., sembrerebbe non svolgere più la funzione di elemento costitutivo a

<sup>54</sup> Come dimostra il fatto che l’originario ambito applicativo della fattispecie circostanziale, limitato al solo delitto di maltrattamenti in famiglia, è stato poi esteso, in sede di conversione del già citato d.l. n. 93/2013, a tutte le ipotesi in cui il minore comunque *percepisca* la consumazione di qualsiasi delitto contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà personale. Si è così ampliato il campo di operatività dell’aggravante, conferendole una vitalità applicativa maggiore di quella che avrebbe avuto ove fosse stata costruita su un mero rinvio all’art. 572 c.p.

<sup>55</sup> In questa direzione, ad esempio, Cass., sez. I, 14 marzo 2017, n. 12328, in *DeJure*, nella quale viene stabilito che per la configurabilità della circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 11-*quinqüies*, c.p. è sufficiente che il minore percepisca il fatto, non essendo richiesto che lo stesso venga realizzato al suo cospetto. Trattandosi di una circostanza aggravante oggettiva, inerente le modalità dell’azione (art. 70 c.p.), questa viene valutata a carico dell’agente se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (art. 59 c.p.). Per un primo commento della sentenza, cfr. A. CHIBELLI, [La Cassazione e la latitudine applicativa dell’aggravante di aver commesso il fatto “in presenza di minori”](#), in questa *Rivista*, fasc. 5/2017, 359 ss.; M. TELESCA, *Una nota sull’aggravante della cd. violenza assistita: è sufficiente che il minore percepisca il fatto di reato*, in [giurisprudenzapenale.com](#), 12 aprile 2017.

<sup>56</sup> Nel senso che apparirà perfettamente conforme allo schema dell’art. 59, co. 2, c.p. l’eventuale attribuzione dell’aggravante di nuovo conio a colui il quale abbia commesso taluno dei reati indicati nell’art. 61, n. 11-*quinqüies*, c.p. senza alcuna volontà di farvi assistere un minore, ma soltanto ignorandone colposamente la presenza o ritenendolo assente per errore determinato da colpa.

<sup>57</sup> Cfr., ad esempio, artt. 589-*bis*, 590-*bis*, 624-*bis* c.p.

livello oggettivo della norma incriminatrice<sup>58</sup>, dovendo piuttosto essere inquadrata nello schema del reato circostanziato. Conclusione, questa, che sembra muoversi in direzione contraria rispetto alla più consolidata e condivisibile soluzione giurisprudenziale, non solo perché finisce con il ‘sottrarre’ spazio all’art. 572 c.p. nel caso in cui il fatto sia stato consumato in presenza di un infradiciottenne<sup>59</sup>, ma anche perché significa negare che quest’ultimo abbia la titolarità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Un siffatto esito appare ancora più irragionevole se si tiene conto di quell’indirizzo interpretativo che proprio in relazione a quest’ultima figura di reato coglie il tratto qualificante della violenza ‘assistita’ nella *percezione*, da parte della vittima, dei maltrattamenti compiuti nei confronti di altri membri del nucleo familiare.

Con riserva di tornare sul punto di qui a breve, anche per effettuare un *test* di ‘sostenibilità’ in chiave sistematica della soluzione prescelta dal Tribunale che a questo preciso indirizzo si è conformato, per adesso è sufficiente notare come le iniziali scelte punitive del codice Rocco mostrino, alla luce di quanto si è appena chiarito, una sorprendente modernità. Si allude al fatto che il testo originario del primo comma dell’art. 572 c.p. sembrava già di per sé in grado di risolvere molti dei problemi interpretativi oggi posti dalla figura della violenza ‘assistita’, dal momento che prevedeva quale possibile modalità di realizzazione del delitto, alternativa alle altre descritte, proprio quella dei maltrattamenti nei confronti di un minore di quattordici anni<sup>60</sup>. A dimostrazione del fatto che il codice del 1930, pur muovendosi, come si è già sottolineato, in un’ottica prevalentemente volta ad anteporre la tutela del ‘bene – famiglia’ a quella del suo singolo componente, non aveva comunque mancato di includere il minore tra i titolari degli interessi salvaguardati dalla previsione incriminatrice.

## 5. La soluzione della sentenza.

Tornando ora alla nostra vicenda, nel ritenere gli imputati responsabili del delitto di cui all’art. 572 c.p. nei confronti dei tre nipoti minorenni, a causa delle violenze perpetrate ai danni della loro madre, la sentenza si è coerentemente allineata all’orientamento giurisprudenziale che punta a sanzionare il fenomeno della ‘violenza assistita’ attraverso le lenti dell’art. 572 c.p.

---

<sup>58</sup> Non è inutile ribadire che il primo comma dell’art. 572 c.p., nella sua previgente formulazione, descriveva la consumazione dei maltrattamenti nei confronti di un minore di anni quattordici come una delle modalità di realizzazione della fattispecie base.

<sup>59</sup> Ciò perché in questa ipotesi l’art. 572 c.p. non sarà più, per così dire, ‘autosufficiente’, ma dovrà essere contestato insieme all’art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p.

<sup>60</sup> Il primo comma dell’art. 572 c.p., nella sua versione originaria, così disponeva: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Si tratta di quella condivisibile e già più volte richiamata interpretazione che fa rientrare nello schema legale la necessaria reiterazione della condotta, con specifico e puntuale riferimento ai rapporti familiari ed agli esiti negativi, verificabili, nei processi di crescita morale e sociale della vittima. Con la conseguenza che l'episodica violenza percepita da quest'ultima viene ritenuta estranea alla sfera di tipicità del delitto<sup>61</sup>.

Ricostruita ed inquadrata entro tali coordinate, la figura della 'violenza assistita' sembra denotare una oggettività giuridica complessa, poiché acquista rilievo non solo l'interesse alla tutela della libertà morale, ma anche quello al corretto sviluppo della personalità di chi venga costretto ad assistere ad abituali manifestazioni di violenza ai danni di una persona alla quale sia affettivamente legato. La più tradizionale prospettiva pubblicistica e sovraindividuale, emblematicamente incentrata sulla protezione dell'aggregato familiare, cede il passo a prevalenti istanze di salvaguardia dei diritti del singolo.

È in questo quadro che il Tribunale ha esaminato i requisiti necessari ad integrare la figura della violenza 'assistita'. A venire in rilievo è soprattutto il segmento finale della contestazione, stando al quale gli imputati non si sarebbero limitati a maltrattare i tre nipoti, strumentalizzandoli a scopi illeciti e comunque coinvolgendoli nelle articolate manovre volte ad indurre la madre a rinnegare la propria scelta collaborativa rientrando nella città di origine, ma li avrebbero anche costretti ad *assistere* alle violenze direttamente perpetrate ai danni di quest'ultima, così come accertate in via ormai definitiva con le sentenze di condanna già pronunciate nei loro confronti.

A fronte di una simile accusa, il primo nodo problematico è consistito nel comprendere se la «presenza» dei minori dovesse essere interpretata in un'accezione strettamente 'fisica', nel senso che il fatto criminoso dovesse risultare commesso *sotto gli occhi* di costoro, o se invece fosse sufficiente che questi ultimi – pur non avendo materialmente assistito ai maltrattamenti – ne avessero comunque avuto consapevolezza.

Nello scegliere quest'ultima soluzione, la sentenza ha opportunamente chiarito che non occorre che il reato sia stato commesso sotto la diretta percezione visiva dei minori, essendo piuttosto sufficiente valorizzare il *punto di vista* delle persone offese. Quel che acquisterebbe rilevanza sarebbe dunque il parametro dell'*accessibilità conoscitiva*, prestandosi il requisito della 'presenza' dei minori ad essere interpretato non come mera *presenza fisica*, ma come *presenza cosciente*, secondo una linea interpretativa già tracciata in relazione ad altre fattispecie criminose poste a presidio degli interessi dei soggetti deboli<sup>62</sup>. È questa una conclusione coerente con la più 'evoluta' ricostruzione

---

<sup>61</sup> D. FALCINELLI, *La "violenza assistita" nel linguaggio del diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall'art. 61 n. 11 quinquies c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 173 ss.

<sup>62</sup> Si allude, in particolare, alla fattispecie di corruzione di minorenni di cui all'art. 609-quinquies c.p., ravvisata tutte le volte in cui si ritiene che l'interesse giuridicamente protetto corrisponda alla salvaguardia di un sereno sviluppo psichico della sfera sessuale dei minori, così da scongiurare il trauma che può derivare dal fatto di assistere ad atti sessuali compiuti da altri. Vd., ad esempio, Cass., sez. III, 16 novembre 2005, n. 44681, in *C.E.D. Cass.*, n. 232970. In dottrina, M. VIZZARDI, *La corruzione di minorenni (Art. 609-quinquies)*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale, I delitti contro la persona*, vol. I, G. Marinucci, E. Dolcini (diretto da), Padova, 2015, 408 ss.

dell'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 572 c.p., che non si esaurisce – come si è già osservato – nell'interesse alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori o violenti, ma si estende anche alla tutela dell'incolumità fisica e psichica dei relativi destinatari, nel quadro di un rapporto fondato su costruttivi ed edificanti vincoli affettivi. In effetti, dalla ricca produzione giurisprudenziale che ruota attorno all'art. 572 c.p. si evince chiaramente la rilevanza giuridica dell'esposizione del minore ad atti di violenza, se compiuti nei confronti di altri membri del nucleo familiare. Ossia in un contesto tale da determinare comunque un coinvolgimento emotivo del minore, a prescindere dalla quantità di atti vessatori commessi in danno delle persone sottoposte al potere dell'agente<sup>63</sup>.

Passando poi dal piano dell'interpretazione a quello dell'accertamento degli elementi costitutivi dell'art. 572 c.p., la sentenza merita ampia condivisione nella parte in cui ha inteso valorizzare le evidenze scientifiche emerse nel giudizio in ordine ai pregiudizi sofferti dai minori in conseguenza della percezione dei maltrattamenti. Rifuggendo dall'approccio, molto diffuso ma inevitabilmente esposto al rischio di incertezze, che pretende di legare la configurabilità del delitto previsto dall'art. 572 c.p. alla variabile soglia di sensibilità della vittima, quale soggetto comunque bisognoso di più intensa tutela, anche al di là della sua stessa limitata percezione soggettiva, il Tribunale ha posto in risalto le conclusioni degli esperti escussi nel corso del giudizio. Questi ultimi, infatti, non avevano mancato di ravvisare, quanto meno nei due figli maggiori della donna morta suicida, tracce evidenti dell'attivazione di un meccanismo psicologico di difesa ('dissociazione') consistente nel separare, e nel tenere tra loro distinti per scongiurare possibili frizioni, l'elemento dell'affetto per i nonni 'maltrattanti' (dai quali erano peraltro economicamente dipendenti) da quello dello stigma per il comportamento mantenuto da costoro verso la madre. Meccanismo, questo, che – stando appunto alle conclusioni dei tecnici – avrebbe costituito lo strumento impiegato dai due giovani per affrontare senza eccessivo disorientamento emotivo le quanto mai complesse dinamiche familiari già sussistenti per effetto della mancanza della figura paterna e del regime di asfissiante controllo imposto alla madre, divenute sempre più destabilizzanti dopo l'allontanamento da casa di quest'ultima.

Un primo inequivocabile indice dell'attivazione di un simile meccanismo di 'rimozione' psicologica del trauma è stato individuato nella mancata alterazione delle abitudini di vita da parte dei due figli maggiori della suicida, costituendo il mantenimento del pregresso *status* sociale e relazionale (o comunque la sua minima alterazione) un sintomo tipico di un fenomeno di 'scissione'.

In questa stessa direzione è stato poi valorizzato anche il singolare atteggiamento emotivo dei due minori verso gli imputati, malgrado la certezza che costoro avessero percepito i maltrattamenti compiuti dai nonni nei confronti della loro madre. Certezza tra l'altro desunta da un colloquio intercorso tra uno dei minori ed il padre presso la casa circondariale ove quest'ultimo era detenuto all'epoca dei fatti, nel corso del quale il

---

<sup>63</sup> Cass., sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142, in *C.E.D. Cass.*, n. 248904; in senso conforme, Cass., sez. VI, 21 dicembre 2009, n. 8952, *ivi*, n. 246028.

primo aveva apertamente ammesso di essere a conoscenza che il nonno avesse maltrattato la madre, ma di non poter fare alcunché dal momento che, dopo la morte di quest'ultima, egli stava comunque provvedendo al suo mantenimento.

Prova ulteriore del riscontrato fenomeno 'dissociativo' è stata poi ravvisata anche nella ferma volontà, manifestata dal medesimo minore durante gli incontri col consulente tecnico, di fare rientro presso la casa dei nonni appena raggiunta la maggiore età, malgrado la drammatica vicenda occorsa. Circostanza, quest'ultima, considerata altamente dimostrativa di un disagio interiore del minore, combattuto – al pari della maggiore delle sue due sorelle – tra il debito di riconoscenza verso i nonni per il fatto di essere da costoro mantenuto e la reazione, costantemente repressa, rispetto alle violenze subite dalla madre.

Si tratta di conclusioni ineccepibili, ancora una volta in linea con l'indirizzo interpretativo che affida l'accertamento del delitto di cui all'art. 572 c.p., ove contestato nella forma della 'violenza assistita', alla prova rigorosa che l'agire illecito, oltre ad essere connotato dal requisito dell'abitudine, denoti anche un'attitudine plurioffensiva, in quanto capace di incidere non solo sulla vittima 'primaria' dei maltrattamenti, ma anche – secondo un rapporto di causa-effetto – sulla sfera emotiva e comportamentale della vittima 'secondaria'<sup>64</sup>.

Sotto un diverso ma connesso versante, merita apprezzamento anche l'ulteriore argomentazione sulla base della quale il Tribunale ha affermato che possono integrare il delitto di maltrattamenti *ex art. 572 c.p.* non solo azioni commissive, ma anche condotte connotate da una deliberata indifferenza o trascuratezza verso i più elementari bisogni affettivi del soggetto passivo. In questo caso può parlarsi di una vera e propria indifferenza omissiva, tale da integrare una violazione degli obblighi previsti dall'art. 147 c.c. in punto di educazione e istruzione al rispetto delle regole minime del vivere civile, cui non si sottrae la comunità familiare regolata dall'art. 30 della Carta costituzionale.

Anche alla luce di queste ultime considerazioni il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova di responsabilità degli imputati in relazione al delitto previsto dall'art. 572 c.p. Gli elementi acquisiti sono stati infatti considerati idonei a suffragare la conclusione che quanto meno i due figli maggiori della sfortunata donna morta suicida fossero pienamente consapevoli delle assillanti restrizioni che quest'ultima era stata costretta a subire da parte dei suoi prossimi congiunti, seppure con comportamenti tra loro molto diversi; essendosi caratterizzata la condotta del padre di costei per una più violenta e manifesta propensione offensiva e quella della madre, al contrario, per un contegno meno esplicito ma comunque non esauritosi in una mera tolleranza dell'altrui condotta criminosa. A quest'ultimo proposito, si è ritenuto che la posizione della madre in relazione ai fatti in contestazione fosse senz'altro penalmente rilevante: non solo per non avere assunto alcuna iniziativa volta a contrastare le condotte criminose degli altri imputati nei confronti della figlia, ma altresì per avere materialmente contribuito all'approntamento ed alla concreta realizzazione delle manovre ordite dal marito e dagli

---

<sup>64</sup> In questo senso, ad esempio, Cass., sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833, in *Dejure*.



2/2019

altri congiunti allo scopo di neutralizzare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli derivanti dall'avvio del percorso di collaborazione con la giustizia da parte della figlia. Non essendosi mancato di rilevare, per altro verso, come queste condotte denotassero semmai un coefficiente di disvalore ancora più marcato e biasimevole, in ragione dell'intensità del rapporto affettivo tra la ragazza e la madre; sicché, senza lo stillicidio logorante delle continue esortazioni rivolte da quest'ultima alla prima per convincerla a rivedere e a rinnegare la sua scelta collaborativa, probabilmente l'intero 'piano' familiare sarebbe fallito.

La circostanza, poi, che rispetto alla posizione della minore dei figli della suicida non fossero emersi elementi dimostrativi della compiuta percezione dell'opprimente tensione familiare instauratasi, non è stata ritenuta utilmente valorizzabile in prospettiva contraria all'accusa. A fronte della mancata prova che tale persona offesa fosse stata risparmiata dall'esposizione alle vessazioni continue e sistematiche nei confronti della madre, si è piuttosto ritenuto che la prima non disponesse, a cagione della sua tenerissima età, dello sviluppo cognitivo necessario a comprenderne l'effettivo disvalore. Da qui la conclusione, ancora una volta del tutto condivisibile, che il reato dovesse ritenersi consumato anche nei confronti di quest'ultima, sul presupposto che – al pari dei due fratelli maggiori – anch'ella fosse stata costretta ad assistere alle condotte vessatorie, fisiche e psicologiche in contestazione, e residuando nei suoi riguardi esclusivamente un problema di esatta percezione del significato di simili comportamenti, tale però da non incidere sulla struttura del reato e sulla ritenuta integrazione di tutti i suoi elementi costitutivi. Ciò anche in ragione della possibilità di una manifestazione postuma – e molto dilatata nel tempo – delle conseguenze pregiudizievoli di esperienze così intensamente traumatiche.